

D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE

D.P.G.R. N. 435 del 20 novembre 2003

o=o=o=o=o=o=o

UFFICIO DI PRESIDENZA

DETERMINA PRESIDENZIALE n. 18 del 23.12.2015

OGGETTO: *“Messa in sicurezza viabilità zona industriale Cassino” – Sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria).*

- Costituzione nell’appello incidentale.

o=o=o=o=o=o

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO:

- che il Co.S.I.La.M. è un Ente pubblico economico costituito per la promozione, industrializzazione ed insediamento di attività produttive, commerciali, artigianali, agricole, turistiche, culturali, di servizio ecc., in tutte le aree afferenti al proprio territorio;
- che il Co.S.I.La.M. ha come obiettivo la promozione della crescita economica, finanziaria ed occupazionale delle aree territoriali ivi appartenenti; l'organizzazione e la fornitura di servizi reali alle imprese e la realizzazione e gestione di azioni promozionali per l'insediamento di nuove attività imprenditoriali e per le aziende già presenti sul mercato.

VISTO:


- l'articolo 5 comma 1 dello Statuto del Co.S.I.La.M., secondo il quale tra le finalità del Consorzio vi è *“l'industrializzazione e l'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel proprio territorio di competenza” e alla lettera b) prevede come scopo prioritario quello di “effettuare tutte le azioni finalizzate al reperimento di contributi statali, regionali, provinciali, comunitari e di qualsiasi altra natura da distribuire a supporto dei progetti”.*

VISTA:

- la legge Regione Lazio n. 60 del 22 settembre 1978, concernente le agevolazioni e le provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali.
- la comunicazione della Regione Lazio del 12.08.2014 prot. n. 2965, nella quale si informava come con Determinazione n. G08950 del 19.06.2014 tra diversi progetti, fosse stato ammesso a finanziamento nella misura del 70% ai sensi della Legge Regione Lazio 60/1978, quello relativo alla *“Messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e completamento agglomerato industriale di Cassino”;*

VISTA:

- la delibera n. 147 del 27.06.2011, con la quale il Consiglio di Amministrazione del Co.S.I.La.M. approvava il progetto preliminare *“Messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e completamento dell'agglomerato industriale di Cassino”*, nonché dava mandato all'Ufficio Tecnico di predisporre gli atti relativi alla richiesta di finanziamento presso la Regione Lazio - Assessorato Attività Produttive, a valersi della L.R. 60/78;



D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

- la delibera n. 14 del 24.01.2012, con la quale il Consiglio di Amministrazione approvava il progetto definitivo "*Messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e completamento dell'agglomerato industriale di Cassino*";
- la deliberazione n. 79 del 19.06.2014 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Co.S.I.La.M. prendeva atto ed approvava il progetto definitivo "*Messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e completamento dell'agglomerato industriale di Cassino*", adeguato alla normativa vigente nonché integrato tecnicamente a seguito sopralluoghi ed approfondimenti.
- la delibera n. 148 del 15.10.2014, con la quale il Consiglio di Amministrazione del Co.S.I.La.M. approvava il progetto esecutivo per la realizzazione della "*Messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e completamento dell'agglomerato industriale di Cassino*".

VISTO:

- il bando di gara con procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ed il relativo disciplinare di gara, a cui partecipavano numero 6 aziende.

VISTA:

- la delibera n. 25 del 04.02.2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Consorzio nominava la Commissione di gara.

VISTE:

- le relative valutazioni effettuate dalla Commissione ed i relativi verbali di gara.

CONSIDERATO:


- che durante la seconda seduta pubblica del 16.02.2015, la Commissione giudicatrice prendeva atto dell'osservazione formulata da una ditta partecipante, e presente alla seduta, inerente la difformità riscontrata in sede di apertura delle buste contenenti le offerte economiche, tra il prezzo indicato nel computo metrico ed il prezzo contenuto nell'offerta economica, e stilava la graduatoria provvisoria per la realizzazione dei lavori in questione.

VISTA:

- la delibera n. 32 del 17.02.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione del Co.S.I.La.M. prendeva atto dei verbali di gara nonché della graduatoria provvisoria dei lavori e dava mandato al Responsabile del Procedimento di procedere a tutte le verifiche necessarie ed opportune circa la correttezza della procedura di gara espletata per addivenire all'aggiudicazione definitiva.
- la deliberazione n. 44 del 10.03.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione del Co.S.I.La.M. prendeva atto delle verifiche effettuate dal Responsabile del Procedimento ed aggiudicava in via definitiva i lavori per la "*Messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e completamento dell'agglomerato industriale di Cassino*", alla prima classificata, il Consorzio stabile Research s.c. a s.r.l., dando mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alle comunicazioni di rito di cui al Codice dei contratti pubblici.

VISTO:

- il ricorso notificato al Co.S.I.La.M. in data 01.04.2015, con il quale la ditta terza classificata, la società Muccitelli S.r.l., impugnava dinanzi al TAR del Lazio – Sez. distaccata di Latina, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Co.S.I.La.M. n. 44 del 10.03.2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori di "*Messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e completamento dell'agglomerato industriale di Cassino*", nonché tutti gli atti di gara ed ogni altro presupposto connesso e consequenziale per il conseguente accertamento e la declaratoria dell'obbligo di disporre l'aggiudicazione dei lavori in suo favore per i motivi in esso esposti e descritti.



D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

VISTA:

- la deliberazione n. 72 del 08.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione del Co.S.I.La.M. affidava l'incarico all'avv. prof. Federico Titomanlio di rappresentare e difendere il Consorzio nel giudizio in questione ed in qualsiasi ulteriore procedimento giudiziario che avesse ad oggetto la stessa procedura di gara, per un importo pari ad € 5.000,00 oltre oneri di legge.

VISTI:

- tutti gli atti processuali depositati e le udienze esperite dinanzi al TAR del Lazio – Sez. Latina.

VISTA:

- la sentenza emessa dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/215 REG.PROV.COLL., n. 1/2015 REG.RIC.A.P. del 25.02.2015, circa l'applicabilità anche ai contratti di appalto di lavori della disposizione di cui all'art. 87 del d.lgs. 163/2008 oltre che ai contratti di appalto di servizi o forniture.
- la sentenza emessa dal TAR del Lazio – Sez. Latina, n. 522/2015 del 10.07.2015, dispositivo n. 481 del 19.06.2015, nella quale il giudice adito accoglieva il ricorso proposto dalla società Muccitelli S.r.l. ritenendo sussistente nel caso de quo la violazione dell'art. 87 del d.lgs. 163/2008 e s.m.i., in quanto sia la prima classificata, il Consorzio stabile Research s.c. a s.r.l., che la seconda classificata, la società SIMAR Appalti S.r.l., avevano omissis di indicare nell'offerta economica gli oneri di sicurezza, provocando una illegittimità dell'offerta economica per non aver indicato in essa, gli oneri di sicurezza.

CONSIDERATO:


- che in data 26.06.2015 il legale dell'impresa Muccitelli intimava all'ente, in esecuzione del citato dispositivo di sentenza, di aggiudicare definitivamente i lavori in favore della sua ricorrente entro i successivi 7 giorni, avvertendo che, decorso inutilmente tale termine, avrebbe dato corso al giudizio di ottemperanza della decisione di primo grado;
- che il Consorzio tempestivamente trasmetteva la nota di cui sopra al proprio legale di fiducia, prof. avv. Federico Titomanlio, il quale forniva il proprio parere in data 01.07.2015, del seguente tenore *"pur avendo il dispositivo carattere di esecutorietà, non siamo ancora a conoscenza ad oggi, delle motivazioni che sono state poste dal TAR a fondamento della propria decisione, e che apprenderemo soltanto al momento del deposito della sentenza"*, e pertanto, invitava l'ente a valutare attentamente il pericolo di una eventuale assunzione di una ordinanza cautelare di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado da parte del Consiglio di Stato, restando in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza;
- che in data 03.07.2015, anche il legale del Consorzio Research intimava all'ente di procedere celermente alla sottoscrizione del contratto di appalto, ed in via subordinata a tenere fermo lo status quo in attesa del deposito della sentenza.

VISTO:

- il ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato presentato dal Consorzio stabile Research s.c. a s.r.l. nel quale impugnava interamente la sentenza di primo grado chiedendo in via cautelare la sospensione degli effetti.

VISTA:

- la nota dell'Avv. Federico Titomanlio acquisita al protocollo in data 16.07.2015 al n. 2569, con la quale informava di aver ricevuto la notifica del ricorso in appello proposto dal Consorzio Research avverso la sentenza del TAR del Lazio Sez. Latina n. 522/2015;



D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

- la deliberazione n. 128 del 16.07.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione del Co.S.I.La.M., affidava all'avv. Federico Titomanlio l'incarico di rappresentare e difendere il Consorzio nel giudizio di appello per un importo pari ad € 2.000,00 oltre oneri di legge.

VISTA:

- la memoria di costituzione nel giudizio di appello depositata dalla ditta Muccitelli S.r.l. con la quale chiedeva il rigetto del ricorso di secondo grado.

VISTO:

- altresì, il ricorso incidentale depositato dalla ditta Muccitelli S.r.l. in data 10.08.2015, nel quale la ditta terza classificata, e parte vittoriosa nel giudizio di primo grado, oltre a richiedere al Giudice di secondo grado il rigetto del ricorso in appello, censurava a sua volta, in via incidentale, la sentenza di primo grado in tutte le parti in cui il Giudice di prime cure rigettava i motivi di ricorso in primo grado, riproponendo gli stessi motivi di contestazione.

CONSIDERATO:

- che la Sezione V del Consiglio di Stato al termine dell'udienza del 26.08.2015, emetteva ordinanza cautelare n. 3736/2015, con la quale accoglieva l'istanza cautelare e per l'effetto sospendeva gli effetti della sentenza di primo grado in attesa della pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiamata a risolvere il contrasto giurisprudenziale sull'applicabilità o meno dell'ordinanza dell'Adunanza Plenaria del 25.02.2015 alle procedure di gara concluse, nella quale veniva chiarito come l'articolo 87, comma 4, del d.lgs. 163/2008 fosse applicabile anche ai contratti di appalto per la realizzazione di lavori, e non solo servizi e forniture.

RITENUTO:

- il giudizio in questione sospeso in attesa della pronuncia dell'Adunanza Plenaria.

VISTA:


- La nota dell'Avv. Federico Titomanlio acquisita al protocollo dell'Ente in data 06.11.2015 al n. 3968, con la quale rendeva noto che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2015 del 02.11.2015, si è pronunciata in merito all'ambito applicativo della sua precedente decisione n. 3/2015 la quale aveva stabilito che i concorrenti dovessero indicare, nell'offerta, anche gli oneri per la sicurezza aziendale; il 02.11.2015 ha escluso che la decisione dovesse applicarsi soltanto alle gare bandite successivamente, in quanto le sentenze hanno natura dichiarativa e solo la legge vale per l'avvenire;
- La considerazione dell'Avv. Titomanlio palesata nella medesima nota, secondo la quale la questione non sarebbe completamente chiusa in quanto, da parte nostra erano state sostenute altre argomentazioni;

CONSIDERATO:

- che l'udienza di trattazione del giudizio di appello di cui il Co.S.I.La.M. è parte processuale, è stata fissata per il giorno 21.01.2016;

VALUTATA:

- la necessità di costituirsi nell'appello incidentale, integrante il contraddittorio, al fine di difendere il proprio operato anche con riferimento agli ulteriori motivi di doglianza;



D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di dover procedere in merito, in quanto il termine ultimo per poter presentare nostra memoria è il 05.01.2016;

SENTITO anche il parere del Direttore Generale del Cosilam;

Tutto quanto sopra premesso,
con i poteri del CdA, data l'urgenza, assunti ex art. 19 dello Statuto Consortile e salvo ratifica,


DETERMINA

1. di prendere atto della premessa contenuta nella presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale della presente determina Presidenziale;
2. di ritenere necessario costituirsi nell'appello incidentale, integrante il contraddittorio, al fine di difendere il proprio operato anche con riferimento agli ulteriori motivi di doglianza, conferendo incarico per la rappresentanza e difesa in giudizio ad un difensore con elevata e speciale professionalità, acquisita anche attraverso lo svolgimento di prestazioni professionali analoghe, tale per cui non può avvalersi del personale interno sia per coincidenza ed indifferibilità di impegni di lavoro e sia perché l'oggetto dell'incarico e la questione da risolvere richiedono strumentazioni ed una pluralità di competenze altamente specializzate tali da rivolgersi a figure professionali esterne, anche senza l'ausilio dell'elenco professionisti;
3. di ritenere necessario affidare l'incarico per la costituzione del Cosilam nell'appello incidentale integrante il contraddittorio, al fine di difendere il proprio operato anche con riferimento agli ulteriori motivi di doglianza, ed in ogni fase e grado del giudizio, all'Avv. Federico TITOMANLIO, del Foro di Roma, quale Segretario Generale dell'IGI, Professore, Avvocato ed esperto di Appalti Pubblici, Contrattazione Pubblica, Diritto Pubblico e Diritto Amministrativo, incaricato dall'Ente già nei precedenti gradi e fasi del Giudizio in questione;
4. di concedere all'Avv. Federico TITOMANLIO un compenso professionale di € 3.000,00 (tremila/00) oltre oneri di legge, per la rappresentanza e la difesa in giudizio;
5. di sottoscrivere, in qualità di legale rappresentante del Cosilam, apposita Convenzione di Incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente Consortile;
6. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di imputare la relativa spesa al capitolo 30 del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2015-2016, e di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento previa presentazione di regolare fattura fiscale;
7. di assumere, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, la rappresentanza legale e la legittimazione processuale del Co.S.I.La.M. in tutte le fasi stragiudiziali e giudiziali, in ogni fase e grado del giudizio;
8. di ratificare la presente nel primo Consiglio di Amministrazione utile dell'Ente;
9. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



IL PRESIDENTE
Pietro ZOLA

Si dispone la pubblicazione del presente atto sul sito web del Consorzio nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".



IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
Antonio Gargano

